



Prot.n.75/SIPRICS/AR/mcc-14

A cura dell'Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione civile, Politiche per la cultura e lo sport,  
Coordinamento dei Rapporti con le Associazioni internazionali,  
Cooperazione decentrata e sviluppo politiche internazionali

Roma, 15 aprile 2014

**OGGETTO: INFORMATIVA SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
INERENTE IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE**

Con il **decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156** si è provveduto alla razionalizzazione delle sedi e dei territori degli uffici del giudice di pace.

In relazione alla possibilità prevista **all' art. 3 comma 2**, 297 Comuni hanno fatto richiesta di mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi dal d.lgs. 156/2012. **Il mantenimento comporta per l'ente, o gli enti consorziati, l'assunzione dell'integrale sostentamento delle spese di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo che dovrà essere messo a disposizione dagli enti medesimi.**

Rimane **a carico dell'amministrazione giudiziaria** unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la **formazione del personale amministrativo.**

Il 7 marzo u.s. il Ministro della Giustizia On. Andrea **Orlando** ha firmato il decreto inerente il **mantenimento di 285 uffici del giudice di pace.**

**Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014 ed entrerà in vigore il 29 aprile 2014, 15 giorni dopo la sua pubblicazione.**

## **EFFETTI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO SULLA GAZZETTA UFFICIALE**

### **Tempistica**

**Entro 15 giorni**, gli enti locali possono procedere alla **revoca dell'istanza**, con le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza di mantenimento, ovvero per posta certificata oppure plico cartaceo.

**Entro 60 giorni**, gli enti locali che non hanno esercitato la facoltà di recesso sono tenuti ad individuare, dandone **comunicazione** al Ministero della Giustizia, e con le stesse modalità di cui sopra:

- i **locali** destinati ad ospitare l'ufficio;
- il **personale** dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa.

La **mancata comunicazione** entro il termine dei **60 giorni** comporta la **decadenza dell'istanza di mantenimento**.

Una volta decorsi tali termini è prevista l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale per apportare le necessarie modifiche.

**Entro 180 giorni** sarà completata la fase formativa del personale di ruolo degli enti locali. Decorsi i 60 giorni previsti per la comunicazione, il Ministero della Giustizia pubblicherà sul sito internet i termini e le modalità attraverso i quali sarà dato avvio alla formazione.

### **Primi elementi utili per le determinazioni**

**Spazi ad uso ufficio.** L'art. 3 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 ha disposto l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio con un parametro di riferimento pari a 20-25 mq per addetto. Il parametro è da considerarsi per gli edifici non di nuova costruzione. Per gli edifici di nuova costruzione, o in caso di ristrutturazione integrale, come determinato nella circolare dell'Agenzia del Demanio del 16 luglio 2012, il parametro è fissato dai 12 ai 20 mq per addetto.

**Personale.** La pianta organica del personale amministrativo deve essere coperta con personale dell'ente locale appartenente a **profili equipollenti** a quelli previsti per l'amministrazione giudiziaria.

Al momento non è prevista nessuna deroga ai vincoli sul personale degli enti locali anche in relazione ai limiti imposti dal patto di stabilità interno.